

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI *MINOR*

Art. 1 - Nozione

1. Il corso *minor* costituisce un percorso didattico-formativo attivabile (nel seguito indicato più brevemente come “corso *minor*” o “corso”) finalizzato all’approfondimento di specifiche tematiche di rilevanza nella realtà contemporanea, che può essere caratterizzato da un approccio innovativo, inter e multi-disciplinare, e/o da metodologie didattiche innovative, che si affiancano a quelle tradizionali.
2. Il corso *minor* è organizzato, a livello dipartimentale o interdipartimentale, sulla base di attività didattico-formative (ad es. corsi di insegnamento frontali, corsi di insegnamento *on line*, attività laboratoriali e pratiche, tirocini, esercitazioni, seminari *etc.*) corrispondenti a un impegno di apprendimento compreso tra i 24 e i 36 crediti formativi universitari (CFU).
3. Le attività didattico-formative del corso *minor* hanno la durata di non oltre un anno accademico.
4. Il corso *minor* è istituito e attivato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera d) del Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 2 - Procedimento per l’attivazione

1. La proposta di attivazione del corso *minor* è presentata al Direttore del Dipartimento, ovvero ai Direttori dei Dipartimenti nel caso di corsi interdipartimentali, utilizzando il modello di regolamento didattico-organizzativo allegato *sub* 1 al presente Regolamento. Eventuali modifiche rispetto al modello allegato dovranno essere evidenziate e opportunamente motivate.
2. Il Direttore del Dipartimento, ovvero ciascun Direttore dei Dipartimenti interessati nel caso di corso *minor* interdipartimentale, sottopone la proposta al Consiglio di Dipartimento, che delibera in merito alla proposta tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) coerenza della proposta con gli obiettivi formativi con il profilo scientifico del Dipartimento;
 - b) sostenibilità del corso, con riferimento alla qualità dell’offerta formativa, all’impegno didattico dei docenti e alla capienza degli spazi in cui si prevede lo svolgimento delle attività formative. La delibera del Consiglio del Dipartimento dichiara esplicitamente la compatibilità dell’attivazione del corso con la programmazione didattica generale del Dipartimento e con l’utilizzazione delle attrezzature e delle risorse logistiche e di personale a disposizione del Dipartimento;

c) adeguata proporzione tra il numero di docenti appartenenti al Dipartimento e quello di eventuali docenti esterni, che dia sufficienti garanzie sulla conformità dell'offerta formativa con le competenze didattiche e formative del Dipartimento;

d) adeguata articolazione del piano delle attività formative e loro coerenza con i risultati di apprendimento attesi;

e) nel caso di rinnovo dell'attivazione del corso, valutazione della relazione sull'attività svolta, anche tenendo conto dell'opinione espressa dai frequentanti;

f) nel caso di un corso attivato in collaborazione con un ente esterno, valutazione della convenzione con l'ente esterno quale requisito indispensabile per l'attivazione del corso: la delibera di approvazione dell'attivazione del corso autorizza il Direttore del Dipartimento alla sottoscrizione della convenzione.

3. Il Dipartimento trasmette ai competenti uffici centrali la delibera consiliare con cui si formula la proposta di attivazione, entro i termini fissati dal Senato Accademico ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo, affinché sia sottoposta agli organi di governo dell'Ateneo.

4. Qualora la proposta di attivazione sia avanzata da due o più Dipartimenti, dovrà indicare il Dipartimento di riferimento del corso, cui compete la funzione della gestione delle attività di supporto amministrativo e logistico per il funzionamento del corso stesso.

Art. 3 - Condizioni per l'attivazione

1. Il corso *minor* è costituito prevalentemente da attività didattico-formative presenti nell'offerta formativa dei corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Ateneo, erogate nel medesimo anno accademico di svolgimento del *minor*. In caso di attivazione di attività didattico-formative al di fuori di quelle indicate nel periodo precedente, gli eventuali oneri finanziari sono a carico delle risorse proprie del/dei Dipartimento/i proponente/i. È fatta salva la possibilità di prevedere attività didattico-formative erogate da soggetti esterni, che collaborano alla realizzazione del corso, senza che ciò comporti oneri finanziari per l'Ateneo.

2. Il Regolamento didattico e organizzativo del corso, di cui al successivo art. 5, prevede il numero minimo di iscritti (comunque non inferiore a 5) che rende possibile l'attivazione del corso, nonché il numero massimo di iscritti ammissibili (comunque non superiore a 50, salvo verifica di compatibilità logistica a cura del Dipartimento di riferimento), idoneo allo svolgimento di attività didattico-formative di elevata qualità.

3. Qualora il numero minimo di iscritti prefissato non venga raggiunto, il corso non può essere attivato. Il regolamento didattico-organizzativo del corso prevede le modalità e i criteri di selezione dei partecipanti al corso laddove il numero massimo di domande di ammissione sia superato.

4. Per l'attivazione di un corso *minor* in convenzione con enti esterni è necessario provvedere preliminarmente alla sottoscrizione della convenzione. Il corso in convenzione può essere programmato per un numero predeterminato di cicli, così come definito dalla convenzione. La convenzione non può escludere, salvo eccezioni motivate, l'iscrizione al corso di ulteriori studenti oltre quelli eventualmente individuati nella convenzione stessa.

5. Il Dipartimento non propone per un terzo anno accademico consecutivo l'attivazione di un corso *minor* che per i due anni accademici precedenti non sia stato attivato per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Art. 4 - Organo di gestione

1. La gestione del corso *minor* è affidata all'organo didattico di cui all'art. 2, comma 1, lettera j) del Regolamento didattico di Ateneo, già attivo presso il Dipartimento di riferimento del corso, individuato nel Regolamento didattico e organizzativo del corso stesso.

2. Nei corsi organizzati in convenzione con enti esterni la convenzione stabilisce l'eventuale integrazione dell'organo di gestione con personale esterno.

3. L'organo di gestione predispone il regolamento didattico-organizzativo del corso; ammette gli studenti al corso; provvede al riconoscimento di attività formative pregresse; nomina le Commissioni per la selezione iniziale, se prevista, e per la valutazione della prova finale, se prevista; predispone il giudizio finale di positiva conclusione del percorso formativo, di cui all'art. 6.

4. Per l'attività di gestione del corso *minor* non è prevista l'attribuzione di alcuna indennità o compenso.

Art. 5 - Regolamento didattico e organizzativo

1. Per tutti i corsi il regolamento didattico e organizzativo è redatto secondo lo schema allegato *sub* 1 al presente Regolamento. Esso indica:

a) la tipologia e la denominazione del corso *minor*;

b) l'analisi del fabbisogno formativo e gli obiettivi formativi del corso, posti alla base della proposta istitutiva;

c) il piano didattico, che definisce gli insegnamenti e le altre attività didattico-formative previste, la loro denominazione in lingua inglese, il programma, la lingua di svolgimento, i testi adottati, l'eventuale bibliografia di riferimento, le modalità di erogazione e di valutazione, i settori scientifico-disciplinari di riferimento, il numero di crediti, le relative coperture, coerentemente con le informazioni indicate nel sistema GOMP;

d) l'organo di gestione del corso, ai sensi dell'art. 4;

e) il numero massimo di iscritti ammissibili e il numero minimo di iscritti necessari per l'avvio delle attività didattiche; i requisiti per l'ammissione e le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'eventuale selezione dei candidati per l'iscrizione;

f) i contributi di iscrizione al corso, ai sensi del successivo art. 6. In caso di corso a carattere interdipartimentale, i Dipartimenti interessati definiscono le modalità di ripartizione di tali risorse in sede di proposta istitutiva, all'interno del Regolamento didattico e organizzativo;

g) i criteri dettagliati di attribuzione di eventuali agevolazioni economiche per gli studenti, che comportino l'esonero parziale o totale dalle tasse o l'erogazione di borse di studio, con

particolare attenzione alle misure adottate per assicurare pubblicità e trasparenza procedurale, nonché alle modalità di selezione dei beneficiari;

h) gli eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare allo svolgimento del corso;

i) la previsione dell'eventuale prova finale e, se prevista, le relative modalità di svolgimento e di valutazione.

2. Il regolamento didattico e organizzativo, approvato dal Consiglio del Dipartimento contestualmente alla deliberazione in ordine alla proposta di attivazione del corso, è sottoposto agli organi di governo dell'Ateneo unitamente alla suddetta proposta.

3. L'offerta formativa del *minor* viene gestita sul piano amministrativo tramite la piattaforma di Ateneo per la gestione della attività didattiche.

Art. 6 - Iscrizione e frequenza

1. Il procedimento d'iscrizione ai corsi *minor* attivati per ciascun anno accademico presso l'Ateneo è disciplinato dal relativo bando, adottato con provvedimento rettorale, che individua l'avvio dei corsi con l'inizio dell'anno accademico.

2. L'inizio del corso è autorizzato, con proprio decreto, dal Direttore del Dipartimento previo accertamento della sussistenza delle condizioni per l'attivazione di cui all'art. 3.

3. Al termine del corso, previo il superamento di tutti gli esami di profitto previsti e dell'eventuale prova finale, l'organo di gestione del corso rilascia il giudizio finale di positiva conclusione del percorso formativo. Viene quindi rilasciato dall'Area Studenti un attestato di partecipazione, su richiesta dell'interessato.

4. Gli studenti regolarmente iscritti a un corso di laurea o di laurea magistrale o di dottorato di ricerca dell'Ateneo, anche in qualità di studenti in mobilità internazionale in ingresso, possono iscriversi gratuitamente al corso *minor* per il medesimo anno accademico, fatto salvo il pagamento dell'imposta di bollo. Coloro che non siano contemporaneamente iscritti a un corso di laurea o di laurea magistrale o di dottorato di ricerca dell'Ateneo corrispondono un contributo di iscrizione al corso *minor* nella misura di euro 480,00, oltre imposta di bollo. Coloro i quali si trovino in condizioni di disabilità, con riconoscimento di *handicap* ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, sono esonerati dal pagamento dei contributi di iscrizione al corso e versano esclusivamente l'imposta di bollo.

5. Per gli studenti iscritti a un corso di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo almeno la metà dei CFU previsti dal percorso didattico-formativo del *minor* devono essere ulteriori (in sovrannumero) rispetto a quelli previsti nel corso di laurea o laurea magistrale di appartenenza. In ogni caso, tutti i crediti sovrannumerari acquisiti nel corso *minor* non sono da computarsi ai fini del tetto massimo di crediti sovrannumerari conseguibili secondo l'articolo 23, n. 4 del Regolamento Carriera di Ateneo.

6. Entro il limite di CFU previsto nel comma 5, gli studenti iscritti al *minor* possono richiedere il riconoscimento di attività formative previste nel percorso didattico-formativo del *minor* e già svolte nel corso della propria carriera universitaria presso Roma Tre, ai fini del conseguimento dell'attestato di completamento del percorso didattico-formativo del corso

minor. Le istanze di riconoscimento sono valutate dall'organo di gestione del corso. In caso di riconoscimento di attività formative pregresse, la quota di iscrizione viene proporzionalmente ridotta.

7. Gli studenti iscritti a un corso di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo che, avendo positivamente svolto un corso *minor*, conseguano il titolo di laurea, ottengono la certificazione del percorso nel supplemento di diploma (*Diploma Supplement*) relativo al titolo di laurea acquisito.

8. Il percorso formativo del corso *minor*, con il superamento di tutti gli esami di profitto previsti e dell'eventuale prova finale, viene concluso entro la prima sessione degli esami di profitto dell'anno accademico successivo a quello di attivazione del corso. Non è ammessa la possibilità di sostenere esami di profitto o l'eventuale prova finale oltre tale termine.

Art. 7 - Norme transitorie

1. Per la seconda annualità di applicazione del presente Regolamento, limitatamente all'anno accademico 2024/2025:

- a) ciascun Dipartimento può proporre l'attivazione di non più di due corsi *minor* per i quali svolga la funzione di Dipartimento di riferimento;
- b) le proposte dipartimentali di attivazione di corsi *minor* dovranno pervenire all'ufficio competente entro il 31 maggio 2024.

REGOLAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO DEL CORSO *MINOR IN*

.....
(indicare la denominazione del corso)

PARTE I – INFORMAZIONI GENERALI

Proposta di attivazione

(indicare se prima istituzione o rinnovo)

Anno accademico

(indicare l'anno accademico in cui le attività didattiche del corso si svolgeranno)

Dipartimento di riferimento

(indicare il Dipartimento di riferimento ai sensi dell'art. 2, comma 4 del Regolamento)

Corso interdipartimentale

(indicare il/i Dipartimento/i che collabora/collaborano all'iniziativa)

Organo di gestione

(indicare l'organo collegiale cui è affidata la gestione del corso, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento)

Collaborazione con ente esterno

(indicare l'ente esterno che collabora alla realizzazione del corso, tramite stipula di apposita convenzione)

PARTE II – ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E AMMINISTRATIVA

Il corso in breve

(inserire una breve presentazione del corso con l'indicazione dell'analisi del fabbisogno formativo, degli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi)

Lista delle attività didattico-formative che compongono il corso

(indicare le medesime informazioni presenti nei quadri "Offerta didattica erogata" e "Offerta didattica programmata" della SUA-CdS dei corsi di laurea o di laurea magistrale presso i quali le attività didattico-formative sono attive. Nel caso di attività didattico-formative non rientranti tra quelle presenti nell'offerta formativa dei corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Ateneo, indicare gli eventuali oneri finanziari necessari per l'attivazione, a carico delle risorse proprie del/dei Dipartimento/i proponente/i. È fatta salva la possibilità di prevedere attività didattico-formative erogate da soggetti esterni, che collaborano alla realizzazione del corso, senza che ciò comporti oneri finanziari per l'Ateneo)

Codice insegn.to Gomp	attività didattico-formativa e relativo SSD	semestre	docente e relativo SSD	ore di didattica assistita	CFU

Ulteriori informazioni sulle attività didattico-formative

(indicare la denominazione in lingua inglese, il programma, la lingua di svolgimento, i testi adottati, l'eventuale bibliografia di riferimento, le modalità di erogazione e di valutazione, coerentemente con le informazioni indicate nel sistema GOMP)

Numero minimo e massimo di iscritti ammissibili

(indicare i due numeri, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Regolamento)

Requisiti di ammissione

(indicare gli eventuali requisiti di ammissione previsti)

Criteri di selezione dei partecipanti

(indicare le modalità e i criteri di selezione dei partecipanti al corso laddove il numero massimo di domande di ammissione sia superato)

Contributi di iscrizione

Gli studenti regolarmente iscritti a un corso di laurea o di laurea magistrale o di dottorato di ricerca dell'Ateneo, anche in qualità di studenti in mobilità internazionale in ingresso, possono iscriversi gratuitamente al corso *minor* per il medesimo anno accademico, fatto salvo il pagamento dell'imposta di bollo.

Coloro che non siano contemporaneamente iscritti a un corso di laurea o di laurea magistrale o di dottorato di ricerca dell'Ateneo nel medesimo anno accademico sono tenuti al pagamento del contributo di iscrizione dell'importo di euro 480,00, oltre imposta di bollo.

Coloro i quali si trovino in condizioni di disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, sono esonerati dal pagamento dei contributi di iscrizione al corso e versano esclusivamente l'imposta di bollo.

(In caso di corsi interdipartimentali, indicare le modalità di ripartizione dei proventi derivanti dai contributi di iscrizione tra i Dipartimenti impegnati nella realizzazione del corso.)

Eventuali agevolazioni economiche

(indicare i criteri dettagliati di attribuzione di eventuali agevolazioni economiche per gli studenti, che comportino l'esonero parziale o totale dalle tasse o l'erogazione di borse di studio, con particolare attenzione alle misure adottate per assicurare pubblicità e trasparenza procedurale, nonché alle modalità di selezione dei beneficiari)

Prova finale

(indicare le modalità di svolgimento e di valutazione dell'eventuale prova finale e i requisiti di ammissione)